



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: **Edilizia**

Sommario:	<i>Istanze condono edilizio ai sensi della l.n. 47/85 e l.r. 37/85. Mancata presentazione dei documenti entro termine di cui all'art. 39 della l.n. 724/94. Applicabilità.</i>
Estremi del provvedimento:	C.G.A, SS.RR.,17/3/2015 n. 444/2014 su ricorso straordinario 113.08.8
Massima:	<p>Anche se le disposizioni dell' art. 39 della L. n. 724/1994, introdotte dal comma 37, dell'art.2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 1 gennaio 1997, tuttavia " ... la norma, letta in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed ai principi di completezza sostanziale e temporale di cui all'art. 2 della L. n. 241 del 1990 - secondo i quali il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro un termine certo e predeterminato - non può certamente significare che i procedimenti di condono edilizio regolati dalla L. n. 47/1985, possano essere svincolati da ogni regola temporale e che la richiesta di integrazione documentale costituisca un mero invito privo di qualsivoglia effetto acceleratorio e sanzionatorio nei confronti del destinatario colposamente inadempiente" .</p> <p>Pertanto, qualora l'Amministrazione a fronte di una domanda di condono edilizio incompleta, richieda all'interessato l'integrazione della predetta documentazione assegnandogli un termine per provvedere, quest'ultimo deve ritenersi di regola tassativo, sicchè l'inottemperanza a tale richiesta determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria.</p>
Note	Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4671.

Redattore: MN

